

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Corrado Quartarone - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

CIRCOLARE N. 8/2016

AI GENTILI CLIENTI

Loro sedi

OGGETTO: PROCEDURE ESECUTIVE, IVA E PERDITE SU CREDITI.

L'emissione della nota di credito e la deduzione della perdita su crediti non sempre seguono lo stesso iter in presenza di procedure individuali rimaste infruttuose che spesso accadono ai giorni nostri.

ART 26 DPR 633/72 – Emissione nota di variazione

La Legge di Stabilità 2016 (L. n.208/2015) ha modificato l'art 26 del Dpr 633/72 dando l'opportunità ai contribuenti di recuperare l'iva in caso di mancato incasso.

Il comma 2 del predetto articolo stabilisce che se un'operazione, per la quale sia stata emessa fattura, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in presenza di:

- nullità;
- annullamento;
- revoca;
- risoluzione;
- rescissione e simili;
- abbuoni o sconti previsti contrattualmente;

il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'art 19, l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola ai sensi dell'art 25.

La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, totale o parziale dell'imposta e del relativo imponibile, da parte del cessionario o

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

commitente, qualora si sia in presenza di una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.

Per procedura esecutiva individuale infruttuosa si intende (art 26 comma 12 dpr 633/72):

- In presenza di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- In presenza di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare o l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità;
- Quando dopo tre volte che l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, il creditore decida di interrompere la procedura esecutiva per eccesso di onerosità.

In tutti questi casi la nota di variazione può essere emessa anche quando è passato più di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (diversamente da quanto accade in presenza di sopravvenuti accordi tra le parti o di rettifica di inesattezze della fatturazione).

L'entrata in vigore della novità relativa all'emissione della nota di variazione in caso si procedure concorsuali è prevista con decorrenza 1 gennaio 2017, infatti la disposizione fa espresso riferimento alle "operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, conseguentemente anche se le procedure concorsuali iniziassero dopo tale data, sarebbe comunque preclusa la possibilità di emettere immediatamente la nota di variazione nei casi in cui l'operazione rilevante ai fini iva fosse posta in essere entro il 31 dicembre 2016.

ART 101 comma 5 Tuir – Deducibilità perdite su crediti

L'art 101, comma 5 del Tuir stabilisce che una perdita su crediti originata da un mancato incasso, in tutto o in parte, è deducibile fiscalmente qualora essa risulti da "elementi certi e precisi" ovvero i crediti sono nei confronti di soggetti interessati a procedure concorsuali.

Tra gli elementi certi e precisi e le procedure concorsuali ricordiamo:

- Il credito è di **modesto importo** (2500,00€ o 5000,00€ per le imprese di grandi dimensioni) e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento;
- L'infruttuosa azione legale esperita;

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- La **rinuncia al credito** solo dopo aver dimostrato la convenienza economica in quanto la riscossione comporterebbe una procedura eccessivamente onerosa prescindendo così dal termine di 6 mesi;
- Il diritto alla riscossione del credito è **prescritto**;
- Il fallimento;
- La liquidazione coatta amministrativa;
- L'amministrazione straordinaria;
- La conclusione, da parte del debitore, di **piani attestati di risanamento**;
- L'assoggettamento del debitore a **procedure estere equivalenti**.

Di fronte ad una procedura esecutiva rimasta infruttuosa, parebbe logico supporre che tra gli elementi certi e precisi di irrecuperabilità del credito si ritrovino senz'altro le tre fattispecie elencate nell'art 26 comma 12 dpr 633/72, visto che proprio ai fini iva sono considerate "sufficienti" per l'emissione della nota di credito. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 26/E del 2013 invece afferma che la deducibilità del credito in tali casi è possibile sempre che l'infruttosità delle stesse risulti anche sulla base di una **valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva**.

ART 101 comma 5 bis Tuir – Competenza deducibilità perdite su crediti

“Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

A partire dal periodo d'imposta 2015 il credito quindi non può più essere mantenuto in bilancio fino a quando la procedura è chiusa, il redattore del bilancio deve infatti, nel periodo di svolgimento della stessa, stimare la quota incassabile.

Di conseguenza la deducibilità di una perdita su crediti di modesto importo o nei confronti di soggetti interessati a procedure concorsuali, è ammessa nel medesimo periodo d'imposta di imputazione della stessa a bilancio sulla base dell'applicazione dei Principi contabili, ancorché lo stesso sia successivo a quello di manifestazione delle condizioni per la deducibilità. E' comunque posto un limite temporale entro il quale è consentita la deducibilità rappresentato dal periodo d'imposta nel quale, in base ai predetti Principi contabili, il credito avrebbe dovuto essere cancellato dal bilancio (es. effetto della cessione del credito a terzi, per prescrizione, per effetto della stipula di un accordo di saldo o di stralcio).

Per i **crediti di modesto importo**, il Decreto in esame, accoglie quindi le soluzioni interpretative già esposte dall'Agenzia dell'Entrate nella Circolare n°26/E del 2013 in base alle quali, il **verificarsi della condizione temporale (decorso 6 mesi), rappresenta il momento a decorrere dal quale la perdita può essere dedotta**, la stessa, non deve necessariamente essere contabilizzata nell'esercizio in cui si è realizzata predetta condizione in applicazione dei Principi contabili.

Con riguardo alle perdite su crediti nei confronti di **soggetti ammessi a procedure concorsuali** assume rilevanza la **data di inizio della procedura**, posto che la stessa a seconda dei casi, può essere dedotta interamente nell'esercizio di avvio della procedura ma anche in uno o più degli esercizi successivi in funzione della valutazione del presumibile realizzo del credito. La deducibilità della perdita è quindi ritenuta ammissibile **per tutta la durata della procedura**.

A seconda della procedura concorsuale il momento di certezza fiscale della perdita è diversa, per esempio:

- Fallimento – vale la data di sentenza dichiarativa di fallimento;
- Liquidazione coatta amministrativa: vale la data del provvedimento;
- Concordato preventivo: vale la data del decreto di ammissione alla procedura;

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- Amministrazione straordinaria: vale la data del decreto che la dispone;
- Ristrutturazione del debito: vale la data del decreto di omologa.
-

La valutazione dell'entità della perdita non può comunque essere arbitraria ma deve essere supportata dalla documentazione redatta dagli organi della procedura (es inventario del curatore, piano del concordato preventivo, ecc).

Nonostante i tentativi risolutivi della questione, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto "gli interventi finora effettuati dal legislatore e i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, unitamente all'andamento della giurisprudenza, non sembrano aver risolto in maniera definitiva il nodo dell'individuazione dell'esercizio di competenza fiscale della perdita". In particolare il fatto che, una volta aperta la procedura, al fine di individuare il periodo d'imposta di imputazione della perdita, sia necessario avere riguardo alle ordinarie regole di competenza, richiede di considerare i momenti formali della procedura con un notevole aggravio per il redattore del bilancio che è tenuto a monitorare costantemente l'iter delle procedure. Inoltre non sempre dall'andamento documentale della procedura possono trarsi indicazioni utili in ordine al valore della perdita imputabile al bilancio.